

COMUNE di BUSCA

(Provincia di Cuneo)



CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE .

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in conformità del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le relative disposizioni contenute nell'apposito regolamento comunale.

ART.2 - DURATA

La durata della concessione é di anni tre (3) con decorrenza dal 01/01/2011 e scadenza il 31.12.2013.

Alla scadenza naturale la concessione decadrà automaticamente di pieno diritto, senza necessità di comunicazione scritta o revoca o messa in mora da parte dell'Ente.

L'affidamento si intende altresì risolto di diritto qualora entrino in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione dell'oggetto dell'affidamento stesso.

Qualora la normativa lo consenta, il Comune si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento per ulteriore periodo di anni tre alle stesse condizioni contrattuali previa comunicazione scritta almeno 60 giorni prima della scadenza.

ART. 3 - REQUISITI

Il Concessionario deve risultare iscritto all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni di cui all'art.53, comma 1, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, con capitale sociale interamente versato non inferiore alla misura minima prevista dall'art. 3 bis del D.L. 25 marzo 2010, n.40, inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n.73.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - MINIMO GARANTITO

L'effettuazione del servizio è compensata ad aggio - nella misura del % - che deve essere

calcolato sull'ammontare lordo delle riscossioni, misura così determinata a seguito di svolgimento di gara, come risultante da determinazione del Responsabile dell'Area. In ogni caso il Concessionario garantisce al Comune un minimo garantito annuo netto per i proventi della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, quantificato in € 35.000,00 (trentacinquemila/00 euro) tenuto conto dell'importo medio annuo netto incassato nel triennio 2007/2009.

ART. 5 - VERSAMENTI

L'ammontare delle riscossioni, al netto dell'aggio, deve essere versato a scadenze trimestrali posticipate entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre mediante accredito sul conto corrente intestato alla Tesoreria comunale, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata.

La data di versamento farà fede agli effetti dell'osservanza dei termini anzidetti.

Per ogni trimestre solare, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre, il Concessionario inoltrerà al Comune la documentazione contabile attestante la rendicontazione di tutti gli importi incassati con indicazione delle somme al lordo dell'aggio di riscossione, distinte per imposta, diritti, sanzioni e interessi, indicazione dell'aggio e della somma netta. Il predetto adempimento deve essere eseguito in conformità anche al D.M. 26/04/1994.

In caso di ritardo nel pagamento delle somme riscosse alle prescritte scadenze, si applicheranno sugli importi dovuti gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, fatte comunque salve le cause di risoluzione del contratto e di decadenza di cui agli articoli successivi.

Il concessionario si impegna a presentare il conto giudiziale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 6 – MODALITA' DI RISCOSSIONE

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP deve essere realizzata mediante l'apertura di due distinti conti correnti postali, l'uno per i versamenti dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, l'altro per i versamenti TOSAP. Tali conti correnti postali devono essere accessi in modo da garantire il collegamento on line, assicurando al Comune di Busca, sin dall'inizio del contratto, la disponibilità della *password* per ottenere informazioni sui saldi e sui movimenti relativi agli stessi.

Nel caso in cui, per ogni singolo tributo, le riscossioni annue si rilevassero inferiori al minimo garantito, il versamento al Comune di Busca della differenza dovuta sarà effettuato entro il termine per il versamento dell'ultima rata dell'anno di riferimento.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune di Busca si applicano le penalità di cui al successivo art. 18.

Eventuali ritardi nei versamenti comporteranno l'applicazione degli interessi legali sugli importi non versati che possono essere riscossi dal Comune con il procedimento previsto dalle norme vigenti.

ART. 7 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato, il Concessionario è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto di concessione, una cauzione nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n.348 e dlgs. 163/2006 in misura pari al minimo garantito annuo, a favore del Comune, per tutta la durata della concessione.

La cauzione è ridotta al 50% per il concessionario in possesso della certificazione di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, Il Comune ha pieno diritto di rivalersi sulla cauzione per la copertura delle competenze non soddisfatte.

In tal caso la cauzione stessa dovrà essere reintegrata, a pena di decadenza dall'affidamento entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

Alla scadenza della concessione, e dopo che l'Amministrazione comunale avrà accertato che il Concessionario del servizio ha assolto a tutti i suoi obblighi, la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del contratto. Detta garanzia deve essere rinnovata ed eventualmente adeguata in occasione di eventuale proroga del contratto.

ART.8 - TARIFFE – VARIAZIONI DI TARIFFA

La riscossione dell'imposta sulla tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere effettuata applicando le tariffe, le riduzioni ed esenzioni previste dalle norme vigenti e dal regolamento comunale in materia adottato dal Comune.

Nel caso di variazioni di tariffa superiori al 10%, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione oppure nel caso di modifiche della normativa vigente o del Regolamento comunale, tale da incidere sull'ammontare del tributo in misura superiore

al 10%, l'aggio ed il minimo garantito annuo convenuti saranno ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

ART.9 - CARATTERE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere interrotte, sospese o abbandonate.

La gestione del servizio anzidetto é unica ed inscindibile (fatto salvo quanto previsto per il raggruppamento temporaneo di imprese), é affidata in esclusiva al concessionario che vi provvederà a propria cura e spese.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed é tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, il cui nominativo dovrà essere comunicato entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Potrà , inoltre, nominare incaricati locali, privi di potere di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del Funzionario responsabile del Servizio.

Il Concessionario riceverà le dichiarazioni per le occupazioni temporanee e permanenti, riscuotendo contestualmente la relativa tassa, secondo le modalità previste dall'art. 50 del dlgs. 507/1993. Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità affinché il servizio abbia a procedere regolarmente. Il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

La ditta affidataria ai sensi dell'art. 54 del dlgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni assume l'incarico di funzionario responsabile del tributo; a tal fine si obbliga a comunicare al Comune il nominativo del soggetto al quale conferirà tale incarico, il quale non deve versare in una delle cause di incompatibilità e deve possedere i prescritti requisiti di onorabilità e professionalità di cui al DM 289/2000.

Il Concessionario è civilmente e penalmente responsabile dei suoi agenti e commessi. Egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.

A tal fine il Concessionario é tenuto a stipulare idonea ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall'espletamento del servizio, producendo copia del contratto al Comune.

ART. 11 - PERSONALE

La ditta deve organizzare il servizio con tutto il personale necessario ad assicurare lo svolgimento continuativo e regolare delle prestazioni affidate.

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e dovrà, comunque, essere di gradimento dell'Amministrazione che, per comprovati motivi potrà chiederne la sostituzione.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione , delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicchè nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

L'impresa si impegna ad applicare a favore del personale dipendente le norme di legge e gli accordi sindacali ed ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al Dlgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 - STAMPATI E BOLLETTARI

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quant'altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

Il Concessionario si impegna ad inviare ai contribuenti della T.O.S.A.P., almeno 30 giorni prima del termine di pagamento, un avviso di scadenza, allo scopo di favorire il rispetto della scadenza ordinaria ed evitare l'applicazione delle sanzioni previste. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto e tariffa applicata) e deve essere accompagnato da un bollettino precompilato per l'assolvimento della tassa.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze informatiche il Concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale, e comunque sottoposta a controllo e carico degli organi amministrativi comunali.

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e per la loro conservazione. I suddetti bollettari e la relativa documentazione verranno conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ART. 13 - RENDICONTI CONTABILI

Alla fine di ogni trimestre ed entro il termine di 20 giorni coincidente con il termine di versamento delle rate trimestrali, il Concessionario dovrà presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente, evidenziando la ripartizione per i corrispettivi e l'importo netto complessivo di competenza del Comune.

Entro il 20 febbraio dell'anno successivo il Concessionario consegnerà al Comune, su idoneo supporto informatico:

- il rendiconto analitico delle riscossioni effettuate nell'anno di riferimento, con esatta indicazione: dei dati identificativi del contribuente, dell'importo versato, distinto per imposta, sanzioni, interessi, anno di competenza, causale e tipologia di versamento;
- un report annuale descrittivo dell'attività posta in essere per il recupero dell'evasione con indicazione degli atti di accertamento emessi e dello stato della loro riscossione;
- un report annuale sulla gestione dell'eventuale contenzioso, con particolare riguardo ai ricorsi presentati, all'esito degli stessi, agli atti annullati o rettificati ed ai rimborsi eseguiti.

ART. 14 - RECAPITO - ELEZIONE DOMICILIO

Il Concessionario del servizio è tenuto ad istituire a sue spese, nell'ambito del territorio comunale, un recapito per tutta la durata della concessione.

A tutti gli effetti del contratto e a tutti gli effetti di legge, ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto recapito si intenderà fatta al Concessionario. Il Concessionario deve esporre nei locali cui accede il pubblico, in modo da potersi consultare facilmente, le tariffe della T.O.S.A.P., sia permanente che temporanea ed ogni

altra informazione necessaria ai contribuenti per l'adempimento degli obblighi connessi con la tassa stessa.

ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLI

Per le attività espletate il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire, ivi compreso l'esame diretto di ogni atto d'ufficio, oltre a fornire al Comune tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

L'amministrazione comunale, a mezzo di propri funzionari, ha il libero accesso agli uffici del Concessionario e può procedere ad ogni forma di controllo e di esame degli atti gestionali, anche in relazione all'entità e alla regolarità delle riscossioni.

ART. 16 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Il Concessionario incorre nella decadenza dell'affidamento del servizio in caso di cancellazione dall'Albo di cui al D.M. 11/09/2000, n.289.

La decadenza può essere richiesta dal Comune o, d'ufficio, dall'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e produce gli effetti di cui al citato D.M. N. 289/2000, consistenti nella cessazione, dalla data di notifica del provvedimento, dalla conduzione dei servizi affidati con conseguente perdita del potere di emettere provvedimenti di qualsiasi natura.

A tal scopo il funzionario responsabile competente diffida la Ditta ad effettuare ulteriori attività inerenti il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione redigendo apposito verbale in contraddittorio.

ART. 17 - RISOLUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto si risolve di diritto per inadempimento del Concessionario nei seguenti casi:

- per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio
- per inosservanza degli obblighi stabiliti dal contratto di appalto e dal presente capitolato
- per aver commesso gravi irregolarità nella gestione
- per non aver iniziato il servizio alla data fissata
- per scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale nei confronti del concessionario
- per falsa attestazione con la quale i legali rappresentanti dichiaravano che loro stessi o i soci della società rappresentata non detenevano, a nessun titolo, direttamente o

indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla gara stessa

- per violazione del divieto di cessione e/o subappalto
- per sospensione o abbandono del servizio
- per inosservanza di leggi vigenti rilevanti in materia e successive modifiche.

La risoluzione è disposta con motivato provvedimento dell'Ente.

La risoluzione produce, con effetto immediato dalla data di notifica del provvedimento comunale di risoluzione, la cessazione dalla conduzione del servizio con conseguente perdita di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

A tale scopo il funzionario responsabile competente diffida la Ditta ad effettuare ulteriori attività inerenti il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione redigendo apposito verbale in contraddittorio.

ART. 18 - PENALITA'

Fatte salve le cause di decadenza e risoluzione dall'appalto previste dai precedenti articoli, sono previste le seguenti penalità:

- per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all'art.4 del D.M. 26 aprile 1994 o per la mancata consegna al Comune delle rendicontazioni e dei report di cui all'art.16, entro i termini previsti, verrà applicata una penale di € 150,00- per ogni giorno di ritardo;
- per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di negligenza nell'esecuzione del servizio, di inosservanza degli obblighi previsti dal capitolato stesso o dai regolamenti, del mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, verrà applicata una penale variabile, a seconda della gravità, da € 100,00- a € 2.500,00-.

Le penali contemplate dal presente articolo sono comminate con provvedimento del funzionario responsabile del servizio e notificate alla ditta che deve provvedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il Concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

Le sanzioni saranno applicate con semplice atto notificato, denunciante il fatto accertato, senza altro provvedimento. In caso di reiterate violazioni si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 19

CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione ed esecuzione del capitolato e del contratto sarà deferita in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Cuneo.

ART. 20 - CESSIONE - SUBAPPALTO

Non è consentita la cessione del contratto di concessione né il suo subappalto anche parziale.

La violazione di tale prescrizione comporta la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto.

ART. 21 - RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO - RICORSI

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi ed assume la veste di "funzionario responsabile" anche ai fini dell'accertamento nonché dello svolgimento del processo tributario.

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando formali atti nei modi e tempi previsti dalla legge.

Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio procuratore speciale.

Fermi restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il concessionario è comunque tenuto a fornire ai contribuenti chiarimenti scritti su esposti non rituali entro trenta (30) giorni dal ricevimento.

ART. 22- GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D.LGS. n.196/2003

E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico di responsabile del trattamento dei dati ex dlgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ex articolo 29 della sopra citata normativa e se ne assume ogni responsabilità anche in merito a tutti gli adempimenti di legge conseguenti.

ART. 23 - OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il Concessionario, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, è tenuto a consegnare al Comune gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove

del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. Il Concessionario è altresì tenuto a trasferire al Comune o direttamente al nuovo Concessionario, l'archivio dei contribuenti e, comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

ART. 24 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora, nel corso della concessione, il Comune ritenesse opportuno richiedere al Concessionario prestazioni aggiuntive connesse al servizio, non previste nel presente capitolato, essa non potrà esimersi dal rendere la propria disponibilità concordando con l'Ente gli aspetti contrattuali.

ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato.

L'atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi dell'art.5 della Tabella – Allegato B – di cui al D.P.R. n.131 del 26/04/1986, trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.

ART. 26 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, sono espressamente richiamate le norme di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento Comunale vigenti in materia, alla legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente), al D.M. n.289/2000, nonché a tutte le norme vigenti o che nel corso della durata del contratto di concessione dovessero essere approvate.

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della materiale esposizione dei manifesti su tutto il territorio comunale, in conformità del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, del Decreto Legislativo 446/1997 nonché delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento comunale.

ART. 2 - DURATA

La durata della concessione é di anni tre (3) con decorrenza dal 01/01/2011 e scadenza il 31.12.2013.

Alla scadenza naturale la concessione decadrà automaticamente di pieno diritto, senza necessità di comunicazione scritta o revoca o messa in mora da parte dell'Ente.

L'affidamento si intende altresì risolto di diritto qualora entrino in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione dell'oggetto dell'affidamento stesso.

Qualora la normativa lo consenta, il Comune si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento per ulteriore periodo di anni tre alle stesse condizioni contrattuali previa comunicazione scritta almeno 60 giorni prima della scadenza.

ART. 3 - REQUISITI

Il Concessionario deve risultare iscritto all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni di cui all'art.53, comma 1, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, con capitale sociale interamente versato non inferiore alla misura minima prevista dall'art. 3 bis del D.L. 25 marzo 2010, n.40, inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n.73.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - MINIMO GARANTITO

L'effettuazione del servizio è compensata ad aggio - nella misura, risultante dalla gara, del % - che deve essere calcolato sull'ammontare lordo delle riscossioni, misura così determinata a seguito di svolgimento di gara, come risultante da determinazione del Responsabile dell'Area.

In ogni caso il Concessionario garantisce al Comune un minimo garantito annuo netto per i proventi dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, quantificato in € 60.000,00 (sessantamila/00 euro), tenuto conto dell'importo medio annuo netto riscosso nel triennio 2007-2009.

ART. 5 - VERSAMENTI

L'ammontare delle riscossioni, al netto dell'aggio, deve essere versato a scadenze trimestrali posticipate entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre mediante accredito sul conto corrente intestato alla Tesoreria comunale.

Entro il 20 gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento il Concessionario provvederà a presentare rendiconto annuale con eventuale versamento a conguaglio per il raggiungimento del minimo garantito.

L'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Eventuali ritardi nei versamenti comporteranno l'applicazione degli interessi legali sugli importi non versati che possono essere riscossi dal Comune con il procedimento previsto dalle norme vigenti.

ART.6 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato, il Concessionario è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto di concessione, una cauzione nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e DLGS 163/2006 in misura pari al minimo garantito annuo, a favore del Comune, per tutta la durata della concessione.

La cauzione è ridotta al 50% per il concessionario in possesso della certificazione di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, Il Comune ha pieno diritto di rivalersi sulla cauzione per la copertura delle competenze non soddisfatte.

In tal caso la cauzione stessa dovrà essere reintegrata, a pena di decadenza dall'affidamento entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

Alla scadenza della concessione, e dopo che l'Amministrazione comunale avrà accertato che il Concessionario del servizio ha assolto a tutti i suoi obblighi, la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90 giorni successivi alla data di scadenza del contratto.

Detta garanzia deve essere rinnovata ed eventualmente adeguata in occasione di eventuale proroga del contratto.

ART.7 - TARIFFE – VARIAZIONI DI TARIFFA

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuata applicando le tariffe, le riduzioni ed esenzioni previste dalle norme vigenti e dal regolamento comunale in materia adottato dal Comune.

Nel caso di variazioni di tariffa superiori al 10%, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione oppure nel caso di modifiche della normativa vigente o del Regolamento comunale, tale da incidere sull'ammontare del tributo in misura superiore al 10%, l'aggio ed il minimo garantito annuo convenuti saranno ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

ART.8 - CARATTERE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere interrotte, sospese o abbandonate.

La gestione del servizio anzidetto é unica ed inscindibile (fatto salvo quanto previsto per il raggruppamento temporaneo di imprese), é affidata in esclusiva al concessionario che vi provvederà a propria cura e spese sia per quanto riguarda le attività inerenti e/o connesse, sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti e quelli da realizzare ad esclusivo carico del Concessionario come previsto dal presente capitolato.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed é tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, il cui nominativo dovrà essere comunicato entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Potrà, inoltre, nominare incaricati locali, privi di potere di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del Funzionario responsabile del Servizio.

Il Concessionari dovrà collaborare nella lotta all'abusivismo con le seguenti attività:

- rimuovere immediatamente tutte le affissioni eseguite abusivamente, anche fuori dagli spazi stabiliti;
- effettuare immediata copertura della pubblicità abusiva;
- contestualmente alle suddette verifiche, segnalare agli uffici comunali le installazioni abusive, per i provvedimenti di competenza;
- prendere visione delle prescritte autorizzazioni prima di esigere il pagamento del tributo e, comunque, avvisare l'utenza che il pagamento del tributo non sostituisce né sana la mancanza dell'autorizzazione richiesta.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio, ex art.11 comma 2° del D.Lgs. n.507/93, con la qualifica di Funzionario responsabile del tributo.

Il Concessionario è civilmente e penalmente responsabile dei suoi agenti e commessi. Egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.

A tal fine il Concessionario é tenuto a stipulare idonea ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall'espletamento del servizio, producendo copia del contratto al Comune.

ART. 10 - PERSONALE

La ditta deve organizzare il servizio con tutto il personale necessario ad assicurare lo svolgimento continuativo e regolare delle prestazioni affidate.

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e dovrà, comunque, essere di gradimento dell'Amministrazione che, per comprovati motivi potrà chiederne la sostituzione.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione , delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicchè nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

L'impresa si impegna ad applicare a favore del personale dipendente le norme di legge e gli accordi sindacali ed ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al Dlgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE ESISTENTI

Il concessionario con la sottoscrizione del presente capitolato d'oneri dichiara di aver preso visione degli impianti esistenti sul territorio, e di essere in grado di poter fare un'offerta qualitativamente congrua.

Il Concessionario, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, si impegna a prendere in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature (quadri, tabelloni, stendardi, ecc.) esistenti alla data di stipula del contratto e ad integrarli, mantenerli e sostituirli a propria cura e spese, secondo le esigenze del servizio e comunque, in caso di integrazione, previa autorizzazione da parte del Comune. La manutenzione degli impianti deve essere effettuata in modo da garantirne l'efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

Il Concessionario è tenuto a mantenere, adeguare ed eventualmente a sostituire gli impianti, sulla base delle norme vigenti in ordine alla loro destinazione ed in conformità del piano generale adottato dal Comune, assumendone l'onere nel caso non fosse stato ancora portato a compimento o venisse successivamente modificato.

In particolare, il Concessionario dovrà procedere al ripristino di detti impianti in caso di deterioramento o rottura, anche causata da terzi, entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla segnalazione, anche verbale, dei competenti uffici.

Fanno carico al Concessionario sia per gli impianti esistenti che per gli impianti di nuova installazione, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o terzi per occupazione di facciate ed altri spazi di proprietà privata sui quali siano stati installati impianti pertinenti il predetto servizio, fatta eccezione per quelli affissi sugli edifici di proprietà comunale o collocati su suolo pubblico che saranno esenti dal pagamento di qualsiasi canone o tassa.

Alla scadenza del contratto degli impianti delle pubbliche affissioni, tanto se facenti parte della consistenza iniziale quanto se installati nel corso dell'affidamento, dovranno essere riconsegnati al Comune in piena efficienza e manutenzione, previa sottoscrizione di apposito verbale di riconsegna.

Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione.

Alla scadenza del contratto, la proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli e standardi, ecc. e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso dell'affidamento, viene ceduta al Comune, senza corresponsione di alcun compenso.

ART. 12 - PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA' PERMANENTE

Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto il Concessionario dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, un progetto del Piano generale dei mezzi di pubblicità permanente.

Il Piano dovrà essere sviluppato in due parti:

1. Censimento

Dovranno essere rilevate tutte le fattispecie pubblicitarie permanenti, presenti sul territorio comunale (escluse le insegne in esenzione ex art. 17 – comma 1bis – del D.Lgs. n.507/1993).

Per ogni mezzo pubblicitario rilevato dovrà essere redatta una scheda tecnica, corredata da rilievo fotografico, con indicazione dell'ubicazione, dello stato di conservazione, della regolarità del sito in relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione del Codice della strada, del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e del regolamento edilizio comunale, delle dimensioni e del tipo di intervento da effettuare nel caso di accertata irregolarità.

2. Progetto:

Dovranno essere individuati gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere localizzati i mezzi pubblicitari esterni permanenti. Dette ubicazioni saranno quelle già in uso, se nella fase di censimento verranno ritenute idonee e legittime.

L'individuazione degli ambiti di possibile nuova istituzione ed il mantenimento di quelli esistenti sarà sottoposta allo studio preliminare da parte dei Servizi comunali interessati.

Per ogni sito dovrà essere redatta una scheda tecnica con indicazione della tipologia dell'impianto (standardo, tabella, poster, cartello, ecc.) del suo utilizzo (mono o bifacciale) e delle dimensioni (base per altezza), La scheda dovrà contenere una documentazione fotografica dell'esatta ubicazione.

Nella redazione del progetto si dovrà tener conto di quanto contemplato dal Piano Urbano del Traffico e dal Piano di Segnalamento vigenti nel Comune.

La documentazione fornita a conclusione del progetto dovrà essere consultabile anche su supporto informatico.

Tutti gli oneri saranno a carico del Concessionario.

ART.13

SERVIZIO AFFISSIONI

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi definiti dal piano delle pubbliche affissioni esclusivamente dal Concessionario attraverso il proprio personale incaricato, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione. Esse dovranno essere annotate in apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione, compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

I manifesti non possono essere affissi se non recano il timbro riportante la data di scadenza.

Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del Concessionario, subordinata, peraltro al versamento dei relativi diritti.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.

Il Concessionario si impegna a provvedere a proprie spese a tutte le affissioni di manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione è obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n.507/1993.

ART. 14 - AFFISSIONI D'URGENZA

Le affissioni vengono effettuate tutti i giorni, con esclusione della domenica e delle festività civili, nei quali vengono garantite solo le affissioni d'urgenza per annunci mortuari e quelle obbligatorie previste nei periodi di consultazioni elettorali.

Le affissioni d'urgenza vengono effettuate secondo le modalità ritenute più opportune dal Concessionario, che non è tenuto ad osservare orari prestabiliti per il loro svolgimento.

Esse si intendono effettuate nella giornata di riferimento se eseguite entro le ore 20,00; oltre tale orario si considerano decorrenti dal giorno successivo.

I servizi d'urgenza vengono effettuati solo previa espressa richiesta del committente. A tali servizi si applica la maggiorazione prevista dall'art. 22 – comma 9 - del D.Lgs. n.507/93. In

tal caso la maggiorazione, stante la peculiarità del servizio svolto, è attribuita integralmente al Concessionario.

ART. 15 - STAMPATI E BOLLETTARI

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quant'altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

Il Concessionario si impegna ad inviare ai contribuenti dell'imposta sulla pubblicità permanente, almeno 30 giorni prima del termine di pagamento, un avviso di scadenza, allo scopo di favorire il rispetto della scadenza ordinaria ed evitare l'applicazione delle sanzioni previste. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto e tariffa applicata) e deve essere accompagnato da un bollettino precompilato per l'assolvimento dell'imposta.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze informatiche il Concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale, e comunque sottoposta a controllo e carico degli organi amministrativi comunali.

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e per la loro conservazione. I suddetti bollettari e la relativa documentazione verranno conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ART. 16 - RENDICONTI CONTABILI

Alla fine di ogni trimestre ed entro il termine di 20 giorni coincidente con il termine di versamento delle rate trimestrali, il Concessionario dovrà presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente, evidenziando la ripartizione per i corrispettivi e l'importo netto complessivo di competenza del Comune.

Entro il 20 febbraio dell'anno successivo il Concessionario consegnerà al Comune, su idoneo supporto informatico:

- il rendiconto analitico delle riscossioni effettuate nell'anno di riferimento, con esatta indicazione: dei dati identificativi del contribuente, dell'importo versato, distinto per imposta, sanzioni, interessi, anno di competenza, causale e tipologia di versamento;
- un report annuale descrittivo dell'attività posta in essere per il recupero dell'evasione con indicazione degli atti di accertamento emessi e dello stato della loro riscossione;
- un report annuale sulla gestione dell'eventuale contenzioso, con particolare riguardo ai ricorsi presentati, all'esito degli stessi, agli atti annullati o rettificati ed ai rimborsi eseguiti.

ART. 17 - RECAPITO - ELEZIONE DOMICILIO

Il Concessionario del servizio è tenuto ad istituire a sue spese, nell'ambito del territorio comunale, un recapito, per tutta la durata della concessione.

A tutti gli effetti del contratto e a tutti gli effetti di legge, ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto recapito si intenderà fatta al Concessionario.

Il Concessionario deve esporre nel locale cui accede il pubblico, in modo da potersi consultare facilmente, le tariffe in vigore ed ogni informazione necessaria ai contribuenti per l'adempimento degli obblighi connessi con la tassa stessa.

ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI

Per le attività espletate il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire, ivi compreso l'esame diretto di ogni atto d'ufficio, oltre a fornire al Comune tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

L'amministrazione comunale, a mezzo di propri funzionari, ha il libero accesso agli uffici del Concessionario e può procedere ad ogni forma di controllo e di esame degli atti gestionali, anche in relazione all'entità e alla regolarità delle riscossioni.

ART. 19 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Il Concessionario incorre nella decadenza dell'affidamento del servizio in caso di cancellazione dall'Albo di cui al D.M. 11/09/2000, n.289.

La decadenza può essere richiesta dal Comune o, d'ufficio, dall'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e produce gli effetti di cui al citato D.M. N. 289/2000, consistenti nella cessazione, dalla data di notifica del provvedimento, dalla conduzione dei servizi affidati con conseguente perdita del potere di emettere provvedimenti di qualsiasi natura.

A tal scopo il funzionario responsabile competente diffida la Ditta ad effettuare ulteriori attività inerenti il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione redigendo apposito verbale in contraddittorio.

ART. 20 - RISOLUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto si risolve di diritto per inadempimento del Concessionario nei seguenti casi:

- per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- per inosservanza degli obblighi stabiliti dal contratto di appalto e dal presente capitolato;
- per aver commesso gravi irregolarità nella gestione;
- per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- per scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale nei confronti del concessionario;
- per falsa attestazione con la quale i legali rappresentanti dichiaravano che loro stessi o i soci della società rappresentata non detenevano, a nessun titolo, direttamente o indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla gara stessa;
- per violazione del divieto di cessione e/o subappalto;
- per sospensione o abbandono del servizio;
- per inosservanza di leggi vigenti rilevanti in materia e successive modifiche.

La risoluzione è disposta con motivato provvedimento dell'Ente.

La risoluzione produce, con effetto immediato dalla data di notifica del provvedimento comunale di risoluzione, la cessazione dalla conduzione del servizio con conseguente perdita di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

A tale scopo il funzionario responsabile competente diffida la Ditta ad effettuare ulteriori attività inerenti il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione redigendo apposito verbale in contraddittorio.

ART. 21 - PENALITA'

Fatte salve le cause di decadenza e risoluzione dall'appalto previste dai precedenti articoli, sono previste le seguenti penalità:

- per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all'art.4 del D.M. 26 aprile;

1994 o per la mancata consegna al Comune delle rendicontazioni e dei report di cui all'art. 16, entro i termini previsti, verrà applicata una penale di € 150,00- per ogni giorno di ritardo;

- per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di negligenza nell'esecuzione del servizio, di inosservanza degli obblighi previsti dal capitolato stesso o dai regolamenti, del mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, verrà applicata una penale variabile, a seconda della gravità, da € 100,00- a € 2.500,00-.

Le penali contemplate dal presente articolo sono comminate con provvedimento del funzionario responsabile del servizio e notificate alla ditta che deve provvedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il Concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

Le sanzioni saranno applicate con semplice atto notificato, denunciante il fatto accertato, senza altro provvedimento. In caso di reiterate violazioni si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 22 - CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione ed esecuzione del capitolato e del contratto sarà deferita in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Cuneo.

ART. 23 - CESSIONE - SUBAPPALTO

Non è consentita la cessione del contratto di concessione né il suo subappalto.

ART. 24 - RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO - RICORSI

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi ed assume la veste di "funzionario responsabile" anche ai fini dell'accertamento nonché dello svolgimento del processo tributario.

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando formali atti nei modi e tempi previsti dalla legge.

Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio procuratore speciale.

Fermi restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il concessionario è comunque tenuto a fornire ai contribuenti chiarimenti scritti su esposti non rituali entro trenta (30) giorni dal ricevimento.

ART. 25 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D.LGS. n.196/2003

E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico applicando la disciplina prevista dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ex articolo 29 della sopra citata normativa e se ne assume ogni responsabilità anche in merito a tutti gli adempimenti di legge conseguenti.

ART. 26 - OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il Concessionario, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, è tenuto a consegnare al Comune gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. Il Concessionario è altresì tenuto a trasferire al Comune o direttamente al nuovo Concessionario, l'archivio dei contribuenti e, comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

ART. 27 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora, nel corso della concessione, il Comune ritenesse opportuno richiedere al Concessionario prestazioni aggiuntive connesse al servizio, non previste nel presente capitolato, essa non potrà esimersi dal rendere la propria disponibilità concordando con l'Ente gli aspetti contrattuali.

ART. 28 - SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato.

L'atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi dell'art.5 della Tabella – Allegato B – di cui al D.P.R. n.131 del 26/04/1986, trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.

ART. 29 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, sono espressamente richiamate le norme di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, ai Regolamenti Comunali vigenti in materia, alla legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente), al D.M. n.289/2000, nonché a tutte le norme vigenti o che nel corso della durata del contratto di concessione dovessero essere approvate.